



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E
INTERNO

- VISTA** la legge 21 novembre 1985, n.739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
- VISTO** il comunicato del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
- VISTA** la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
- VISTA** la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
- CONSIDERATO** che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;
- VISTA** la Regola III/1, paragrafo 2.3, della Convenzione STCW 78 come emendata nel 1995 la quale prevede che l'allievo ufficiale di macchina espletì un addestramento a bordo per l'ottenimento del certificato di ufficiale di macchina;
- VISTA** le Sezioni A-III/1 e B-III/1 dell'annesso Codice alla Convenzione succitata la quale prevede che il programma di addestramento a bordo effettuato dall'allievo ufficiale di macchina deve essere documentato da un apposito libretto di addestramento;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il libretto di addestramento a bordo per allievi ufficiali di macchina di cui all'allegato a) del presente decreto.

Art.2

E' fatto obbligo a tutte le Società Armatrici, qualora imbarchino un allievo ufficiale di macchina al primo imbarco, di fornire il libretto di addestramento a bordo di cui al precedente articolo 1).

Art.3

E' fatto obbligo all'allievo ufficiale di macchina di mantenere, conservare e far opportunamente compilare il libretto di addestramento a bordo.

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 31 DIC. 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Cosimo Caliendo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti